



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO SUAP MERCATI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

O.S. 15 del -4 MAG. 2017

OGGETTO: Regolamentazione degli orari di apertura al pubblico e delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite.

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio comunale

- in data 10/1/2017 ha approvato la Deliberazione n. 3 avente ad oggetto *"ordine del giorno per l'approvazione di una legge regionale di contrasto alla ludopatia"* finalizzata a sensibilizzare la regione Sardegna sulla necessità di adottare una legge volta a prevenire la dipendenza da gioco;
- in data 7/02/2017 ha presentato la mozione prot. n.54 del 7/2/2017 avente ad oggetto *"Prevenzione e promozione della salute attraverso il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo nei locali del territorio comunale di Cagliari"*;
- in data 7/02/2017 ha approvato, altresì, la Deliberazione del n. 17 avente ad oggetto *"indirizzi in materia di regolamentazione degli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite"*;
- nella medesima deliberazione 17/2017, al fine di tutelare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo della popolazione, ha fornito al Sindaco i seguenti indirizzi:
 - ✓ limitare gli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito» presenti nel territorio del Comune di Cagliari, al fine di tutelare la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini - con particolare riguardo alle fasce di consumatori psicologicamente più deboli - e di contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo;
 - ✓ stabilire, in linea con le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia di cui all'articolo 7 del Decreto Legge n. 158 del 2012 convertito nella Legge n. 189/2012, le distanze minime dai così detti luoghi sensibili (istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto) in relazione alla dislocazione territoriale delle sale da gioco.

Considerato che:

- il gioco, anche nelle sue forme lecite previste e regolate dalla legge, è considerato una attività suscettibile di causare effetti negativi sull'equilibrio psico-fisico delle persone che lo praticano determinando l'insorgenza di dipendenze, quali la ludopatia, tali da minare la stabilità delle relazioni personali e familiari;
- il gioco d'azzardo patologico è inquadrato come malattia sociale, nell'ambito delle dipendenze patologiche, con un impatto crescente sulla popolazione e rappresenta un problema di salute pubblica capace di colpire particolarmente le fasce più deboli della collettività;
- in conseguenza dell'incremento della ludopatia tra la popolazione, già nel 2012 con il D.L.



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO SUAP MERCATI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

158/2012 convertito nella Legge n. 189/2012 sono state dettate misure per il contrasto e la prevenzione della ludopatia e in particolare all'articolo 7 del suddetto Decreto, tra le misure

di prevenzione per contrastare la ludopatia vengono individuati, tra l'altro, i così detti luoghi sensibili (istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto) in relazione alla dislocazione territoriale delle sale da gioco;

Considerato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 220/2014:

- ha riconosciuto in capo al Sindaco - in forza della previsione generale dell'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 - la possibilità di "disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
- ritiene che il potere di "limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni";
- sancisce che l'articolo 31, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "dopo avere affermato che costituisce «principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura» - ammette la derogabilità del generale principio di libertà attraverso l'introduzione di limiti territoriali, purché «connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali»;

Considerato altresì che il Consiglio di Stato nelle sentenze n. 2710/2012, n. 04794/2015, n. 3778/2015 ha stabilito che:

- il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, in quanto la disciplina degli orari delle sale da gioco è volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, e in tal senso la normativa in materia di gioco d'azzardo - con riguardo alle conseguenze sociali sulle fasce di consumatori psicologicamente più deboli - non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili;
- l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 attribuisce espressamente al Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e che all'interno della nozione di pubblici esercizi rientrano anche le attività di intrattenimento espletate all'interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito», in quanto il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle attività ivi svolte da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti siano ammessi a parteciparvi;



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO SUAP MERCATI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

- al Comune spetta il compito di contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, in quanto la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce accrescimento del rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia nella "vita personale e familiare dei cittadini, sia a carico dei servizi sociali comunali, chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alle ludopatie;
- la regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito», in quanto espressamente volta alla tutela della salute pubblica mediante il contrasto del fenomeno, rientra quindi pienamente nelle competenze sindacali di cui al citato art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, come ribadito anche da ultimo dal TAR Veneto con la sentenza 128/2017;

Dato atto che:

- rientra tra i compiti del comune contribuire per quanto possibile al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo e tutelare il benessere psichico- fisico dei soggetti maggiormente a rischio ;
- la disciplina degli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite è volta a tutelare in via primaria la salute e il benessere psichico e socio economico dei cittadini;
- limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili è riconducibile alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio;

Ritenuto pertanto opportuno intervenire nella disciplina degli orari e delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite, anche in linea con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale nella delibera C.C. n. 17/2017 sopra richiamata;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS. 7801.1200 del 23/6/2010 con cui, tra l'altro, viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";

Visto l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;

Per tutte le motivazioni indicate in premessa



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO SUAP MERCATI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

ORDINA

A) che, a far data dalla presente ordinanza, le sale giochi e gli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito» di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. presenti nel territorio del Comune di Cagliari, rispettino gli orari come di seguito indicato:

- 1) ORARIO DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCO AUTORIZZATE EX ART. 86 DEL T.U.L.P.S. :
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 tutti i giorni compresi i festivi ;

- 2) ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI «GIOCO LECITO» DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. INSTALLATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 86 E ART. 88 DEL T.U.L.P.S. :
 - esercizi autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, ecc.)
 - esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.)**dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 tutti i giorni compresi i festivi.**

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

B) le sale biliardo e sale bowling autorizzate ai sensi dell'art 86 del T.U.L.P.S. sono escluse dall'applicazione del presente provvedimento in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva;

C) gli apparecchi di «gioco lecito» di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. eventualmente installati nelle sale biliardo e sale bowling sono soggetti agli orari di funzionamento disciplinati dal precedente punto 2 del presente provvedimento;

D) di stabilire , altresì, che a far data dalla presente ordinanza le sale giochi e gli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito» di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. presenti nel territorio del Comune di Cagliari siano ubicati a una **distanza minima di 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili** di cui all'art. 7 D.L. 158/2012 convertito nella L.189/2012 quali: istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto.

La distanza di 500 metri è computata considerando il raggio di 500 metri tra i 2 punti più prossimi tra il luogo sensibile e la nuova sala giochi e/o l'esercizio in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito» di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S..

E) le prescrizioni relative alla **distanza minima dai luoghi sensibili** si applicano alle Sale giochi di



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO SUAP MERCATI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

nuova apertura e a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. effettuate dopo la pubblicazione del presente provvedimento. Si precisa inoltre che sono esclusi dal presente provvedimento gli apparecchi già lecitamente installati prima della data di pubblicazione del presente provvedimento e che sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione gli apparecchi che siano oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti.

Per nuova collocazione si intende la prima installazione di apparecchi di gioco oppure l'installazione di ulteriori apparecchi oltre quelli già detenuti lecitamente.

DISPONE

1) che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto osservare, oltre a quanto sopra indicato, le seguenti prescrizioni:

- ✓ obbligo di esporre, in luogo ben visibile al pubblico, un apposito cartello contenente formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro nonché le informative sulle altre prescrizioni previste dalla legge;
- ✓ obbligo di esporre all'esterno del locale un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco.
- ✓ obbligo di esporre, all'ingresso ed all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dal Servizio Sanitario della Regione Sardegna, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco con vincita in denaro e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico (G.A.P.).

2) che la violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00; ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981, avvertendo che oltre la sanzione prevista dalla presente ordinanza saranno applicabili le sanzioni previste dalla normativa nazionale di contrasto alle ludopatie, nonché dalle norme in materia contenute nel codice penale e fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di legge in materia.

3) che in caso di particolare gravità e di recidiva nella violazione, al contravventore si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per le sale giochi autorizzate ex art 86 e 88 del TULPS, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS, così modulata:

- giorni 2 in caso di prima applicazione
- giorni 4 in caso di seconda applicazione



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO SUAP MERCATI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

- giorni 7 in caso di terza applicazione

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

- 4) che l'ordinanza sindacale n. 71 dell' 8 febbraio 1999 è abrogata;
- 5) che la Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza pubblica sono incaricati dei controlli per la puntuale osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza;

AVERTE CHE

- il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale www.comune.cagliari.it nonché nell'albo pretorio on line dello stesso Comune per la generale conoscenza e trasmesso per gli atti di competenza alla Questura di Cagliari.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari nella Via Sassari, 17, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo della Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco